

DETERMINAZIONE N. 660 DEL 30/09/2016

Oggetto: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA
COLOMBO LIDIA, EDUCATORE - CAT. C1/C4 -, IN
SERVIZIO PRESSO L'AREA PERSONA E
FAMIGLIA/SETTORE SERVIZI EDUCATIVI/SERVIZI PER
L'INFANZIA/SCUOLA MATERNA

IL DIRIGENTE

VISTA la nota prot. nº 28447 del 16/09/2016 con la quale la Sig.ra Colombo Lidia, dipendente di questa Amministrazione in qualità di Educatore – Cat. giuridica C1/posizione economica C4, presso l'Area Persona e Famiglia/Settore Servizi Educativi/Servizi per l'infanzia/Scuola materna, rassegna le proprie dimissioni con decorrenza dal 17/09/2016 (individuando nel 16/09/2016 l'ultimo giorno di lavoro presso il Comune di Desio);

PRESO ATTO che la dipendente intende avvalersi della facoltà di conservazione del posto di lavoro durante il periodo di prova (1 anno scolastico per il comparto scuola), prevista dal vigente CCNL Enti Locali (CCNL 06/07/1995 art. 14-bis – co. 9, come sostituito dall'art. 20 CCNL 14/09/2000);

VISTO quanto disposto dal vigente CCNL per quanto riguarda l'estinzione del rapporto di lavoro ed i termini di preavviso;

VISTO inoltre l'art. 12 co. 5 del CCNL 09/05/2006, che riserva alla parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, la facoltà di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte, senza corresponsione dell'indennità di mancato preavviso;

DETERMINA

- 1. di prendere atto delle dimissioni presentate dalla Sig.ra Colombo Lidia, dipendente da questa Amministrazione in qualità Educatore Cat. giuridica C1/posizione economica C4, presso l'Area Persona e Famiglia/Settore Servizi Educativi/Servizi per l'infanzia/Scuola materna, che decorrono dal 17/09/2016 (ultimo giorno lavorativo presso il Comune di Desio 16/09/2016);
- 2. di prendere inoltre atto che:

- ➤ la dipendente intende avvalersi della facoltà, prevista dal vigente CCNL Enti Locali, di conservazione del posto di lavoro durante il periodo di prova (1 anno scolastico per il comparto scuola);
- ▶ l'art. 12 co. 5 del CCNL 09/05/2006 riserva alla parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, la facoltà di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte, senza corresponsione dell'indennità di mancato preavviso e pertanto di non applicare la sanzione del mancato preavviso di cui al comma 4;
- 3. di dare atto che il presente provvedimento non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE
RISORSE
Dott.ssa Nedda Manoni
(documento firmato digitalmente)